



COMUNE DI FOSDINOVO

Provincia di Massa Carrara

ORDINANZA DEL SETTORE AREA POLIZIA LOCALE

N. 38 DEL 06-08-2025

Oggetto: annullamento e sostituzione Ordinanza n. 35 per modifiche viabilità per manifestazione "Fino al cuore della Rivolta" XX edizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della necessità di riformulare l'ordinanza n. 35 del 04/08/2025, onde permettere una migliore gestione della circolazione stradale e dello stesso Festival socio/culturale denominato **"Fino al cuore della Rivolta"**, XX edizione, che si terrà nel Museo Audiovisivo della Resistenza dal 07-08-2025 al 17-08-2025 e nei giorni di 19 e 20-08-2025;

Valutato necessario apporre di specifica segnaletica verticale di istituzione di divieto di sosta e di senso unico di marcia sulle strade provinciali S.P. 09 e S.P. 56, a seguito di Nulla Osta della Provincia, prot. n. 13062/2025, per permettere la realizzazione della stessa manifestazione, nello specifico nel tratto S.P. 09 bivio località "Il Cucco", direzione Carignano, fino al bivio per località Ponzanello, e su S.P. 56 a partire dalla Via Vallacara in località Giucano, fino al campo sportivo in località Gignola, per poter svolgere inoltre il servizio bus-navetta.

Considerato che per l'esecuzione del Festival di cui sopra è necessaria una temporanea modifica della circolazione stradale nelle vie interessate;

Considerato che sarà necessaria l'istituzione di senso unico di marcia per agevolare il servizio bus-navetta messo a disposizione dagli organizzatori dell'evento e per svolgere lo stesso in sicurezza;

Considerato che dovrà essere garantito l'accesso pedonale alle proprietà private presenti nei tratti di strada interessati dagli eventi di cui sopra, in condizioni di sicurezza;

Dato atto che, onde consentire l'effettuazione del Festival si dovrà emettere apposito provvedimento di interdizione alla sosta dei veicoli e di istituzione di senso unico di marcia per garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto pertanto che occorre apportare alcune modifiche alla circolazione veicolare per garantire l'esecuzione in sicurezza dell'evento in modo tale che non si rechi pregiudizio agli utenti della strada ed ai cittadini;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL" e s.m.i; Vista la Legge 241/90 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo 285/92 "Nuovo Codice della Strada" es.m.i.;

Visto il D.P.R.495/92 "Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Stabilisce l'annullamento dell'ordinanza n. 35 del 04/08/2025;

ORDINA

L'istituzione di divieto di sosta e di senso unico di marcia, in occasione del festival "Fino al cuore della rivolta" XX edizione, a partire dal 07-08-2025 e fino al 17-08-2025 e nei giorni 19 e 20-08-2025;

L'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, su S.P. 09 (lato mare direzione Ponzanello);

L'istituzione di senso unico di marcia dal bivio località "Il Cucco", con direzione Canepari, (fino al bivio con località Ponzanello) dalle ore 19:00 alle ore 01:00;

L'istituzione di divieto di sosta a partire dal campo sportivo in località Gignola, fino alla Via Vallacara (lato dx a scendere);

AUTORIZZA

a transitare in deroga il bus navetta che effettua il servizio di trasporto degli spettatori dal parcheggio in località Gignola, alla località della manifestazione e ritorno.

Eventuali modifiche delle presenti disposizioni verranno valutate al momento.

Si dovrà garantire in qualsiasi momento l'accesso ai mezzi di soccorso.

Ai sensi dell'art.159, comma1, lettera a) del codice della strada, è disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta nell'area vietata ai sensi della presente ordinanza.

La validità della presente (**divieto di sosta**) **decorre 48 ore dopo l'apposizione di idonea e integrale segnaletica** (*da ripetere ad ogni intersezione*) e fino alla conclusione dei vari eventi del programma culturale, nelle piazze e nelle vie interessate, indicando giorno ed ora. In assenza della integrale segnaletica la manifestazione non potrà avere inizio o continuare; **l'avvenuta installazione a regola d'arte della segnaletica dovrà essere avvenire almeno 48 ore prima.**

Le norme contenute nella presente ordinanza entreranno in vigore non appena verranno apposti i prescritti segnali stradali, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari.

Resta inteso che il richiedente è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia. Tutte le responsabilità, derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sono a carico del richiedente.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione; venga trasmessa via e-mail al richiedente e trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Fosdinovo.

Il personale di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

La presente ordinanza abroga temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale sul tratto interessato previsto dalle precedenti disposizioni.

AVVISA

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90 es. s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto legisl. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R.N.495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.258/1992 e s.m.i.

Il Segretario Comunale

Dott.re Perrone Luigi

igi

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Perrone Luigi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate